

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento AGENZIA ENTRATE

Via Emilio Lepido n. 46 – 00175 Roma – tel. 06/715393 🚨 @uilpaentrate e-mail: entrate@uilpa.it - sito: www.entrate.uilpa.it

NOTA AD ACCORDO SULLA PROCEDURA SELETTIVA DI SVILUPPO **ECONOMICO ANNO 2024**

UILPA, pur con la soddisfazione di essere riusciti a definire in extremis la procedura di sviluppo economico per l'anno 2024 per complessivi 10.578 passaggi messa a rischio dai rilievi ostativi formulati in sede di certificazione dalla Funzione Pubblica, stigmatizza e rileva che i punti dei citati rilievi non risolti in sede di contrattazione rischiano di mettere a repentaglio l'intera procedura a causa dei possibili numerosi contenziosi che si apriranno ad esito della stessa.

Non aver affrontato compiutamente e definito le questioni, per l'eccessiva "accondiscendenza" della parte pubblica e di alcune sigle nei confronti della Funzione Pubblica, ha determinato, in premessa all'accordo, il "tener conto dei limiti e delle condizioni poste in fase di certificazione dell'Ipotesi di accordo del 12 settembre 2024 dal Dipartimento della Funzione pubblica con la nota n. 88499 del 18 dicembre 2024". Ciò ha determinato, quantomeno, due rilevanti criticità:

- 1. L'aver espunto perché ritenuto "non rispondente a principi meritocratici" dall'ipotesi di accordo il criterio dell'anzianità anagrafica (maggiore o minore età che sia) che avevamo previsto, come nelle precedenti procedure, quale ultimo criterio (dei quattro previsti) per dirimere i casi di parità di punteggio, creerà un vulnus ad esito della pubblicazione della graduatoria. La definizione della citata tipologia di criterio è esclusivamente riservata alla contrattazione e se non viene definito in quella sede non potrà essere oggetto di "interpretazioni" unilaterali né tantomeno di "pareri" da richiedere ancora a Funzione pubblica o simili. L'ipotesi, quindi, di dover dirimere in coda alla graduatoria dei "vincitori" casi di parità di punteggio che possa determinare chi potrà godere della progressione e chi no, restando nell'indeterminatezza, sarà oggetto di contenziosi soprattutto nel caso si adottassero soluzioni giuridicamente <u>"estemporanee</u>".
- 2. L'aver espunto il punto 10 dell'ipotesi di accordo del 12 settembre u.s. relativo ai cc.dd. "dipendenti cessati o esonerati dal servizio a qualunque titolo alla data di approvazione della graduatoria" – perché secondo il recente parere ARAN/Funzione Pubblica sarebbe materia sottratta alla contrattazione – oltre a risultare in palese contrasto con quanto la stessa F.P. ha in passato sempre certificato l'identica previsione dei precedenti accordi in conto anno 2022 e 2023, determina un'evidente disparità di trattamento nella continuità delle procedure e categorie di lavoratrici e lavoratori interessati, non certamente voluta dalla parte sindacale, e l'apertura di possibili numerosi contenziosi per chi, nelle precedenti procedure ha subito un diverso e peggiorativo trattamento (esclusione dalla graduatoria) con evidenti riflessi su tutta la procedura e la stabile definizione della graduatoria.

La presente valga anche quale diffida nei confronti della parte pubblica per ogni successiva futura ipotesi in cui venisse rilevato ipotesi di danno erariale anche a seguito dei plurimi contenziosi non imputabili alla parte sindacale nonché da considerare ad ogni utile fine di legge in merito alla tutela di interessi legittimi e diritti lesi degli aventi titolo. Roma, 23 dicembre 2024